

CHIARIMENTO N. 3 del 27/10/2009

concernenti procedura aperta d'appalto per la fornitura dei servizi relativi alla gestione degli interventi terapeutico riabilitativi personalizzati nelle strutture residenziali ad alta intensità terapeutica e gruppi residenziali di integrazione sociale in favore di Utenti del D.S.M.D. dell'ASL N° 5 di Oristano, strutture di Busachi e Samugheo.

In relazione ai quesiti appresso specificati, pervenuti a questa A.S.L., concernenti la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

Q.1 Sul valore dell'offerta economica:

"l'art. 5 del disciplinare prevede:

- **che "... L'offerta economica ... dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dalla ASL 5 ed allegato al Capitolato sotto la voce Modello "A", indicando il prezzo complessivo offerto, così come inteso e specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, art. 7";**
- **che "le Imprese partecipanti dovranno allegare all'offerta le giustificazioni preventive ... relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara";**
- **che "i criteri ed i metodi di attribuzione del punteggio economico e tecnico sono descritti nel Capitolato Speciale (art. 7)".**

In base all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, "l'offerta economica, così come indicato nel presente Capitolato Speciale, dovrà essere predisposta preferibilmente nell'apposito allegato 'A', 'modulo offerta economica', i cui prezzi, espressi in termini di percentuali di ribasso sulle tariffe giornaliere fissate a base di gara, dovranno essere espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra le due cifre, l'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, considererà valido il prezzo a lei più conveniente."

Dunque, l'offerta economica deve essere formulata a prezzi unitari, mediante la sola indicazione di percentuali di ribasso su quattro distinti prezzi unitari. Detti prezzi sono le tariffe giornaliere per le diverse tipologie di intervento riabilitativo richieste. Esse sono indicate dall'articolo 5 del capitolato e si riepilogano di seguito:

A) Gestione degli interventi terapeutico riabilitativi personalizzati nella Struttura Residenziale ad alta intensità terapeutica (Struttura di Busachi)

Livello riabilitativo altissimo (Prezzo a base di gara Euro 166,50+Iva)

Livello riabilitativo alto (Prezzo a base di gara Euro 139,50+Iva)

Livello riabilitativo medio-alto (Prezzo a base di gara Euro 121,50+Iva)

B) Gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati nel Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale (Struttura di Samugheo)

Livello riabilitativo medio (Prezzo a base di gara Euro 81,36+Iva).

Per quanto concerne il numero medio di Ospiti nei diversi regimi riabilitativi, le informazioni desumibili dal bando di gara e relativi allegati sono le seguenti:

- il numero complessivo di posti letto è 24;
- i posti letto per Ospiti ad intensità riabilitativa media sono 8;
- il numero massimo di posti letto per Ospiti ad intensità riabilitativa altissima è 4.

Tali informazioni sono riportate nell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto, e null'altro è precisato a proposito dei restanti posti letto.

Poiché l'offerta economica deve esprimere solo quattro percentuali di ribasso (e, indirettamente, quattro tariffe giornaliere), in assenza di un dato di riferimento univocamente valido per tutti i concorrenti sul numero medio di utenti per ciascun livello d'intensità riabilitativa, non sarà possibile stabilire l'importo complessivo delle diverse offerte economiche.

L'indeterminabilità dell'importo complessivo delle offerte impedisce di presentare le giustificazioni preventive che, in base all'art. 7 del capitolato, *"le imprese offerenti dovranno allegare all'offerta economica ... relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto in sede di gara"*. Oltre a ciò, per l'aggiudicatario non sarà possibile costituire la *"garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale"* prevista dall'art. 25 del disciplinare amministrativo.

Di tale indeterminabilità risente inevitabilmente la valutazione delle offerte. Infatti, l'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare i criteri di valutazione delle offerte, precisa: *"L'aggiudicazione della gara verrà effettuata in base ai seguenti parametri:*

a) Caratteristiche organizzative, metodologiche e tecniche del servizio (Offerta Tecnica), max punti 60;

b) Prezzo (Offerta Economica), max punti 40

Totale max punti 100

... L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa verrà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

...

OFFERTA ECONOMICA

al prezzo più basso (inteso quale maggiore sommatoria delle percentuali di ribasso proposte sulle tariffe giornaliere fissate a base di gara) sono assegnati punti 40, agli altri un punteggio inversamente proporzionale al primo secondo la seguente formula:

$$PtgX = (Ppb \times 40) / PdX$$

dove:

PtgX = punteggio da assegnare Ditta X;

Ppb = prezzo più basso;

PdX = prezzo offerto Ditta X"

Senza il valore complessivo dell'offerta, i concetti di prezzo e di ribasso sembrerebbero coincidere. Ma l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica in base alla somma dei quattro ribassi sulle tariffe giornaliere, non garantisce il risultato per cui l'offerta economica complessivamente inferiore (più conveniente per la stazione appaltante) riporti un punteggio, per il prezzo, complessivamente superiore.

L'adozione di un criterio suscettibile di pervenire al paradossale risultato di dare il maggiore punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre

travolgerebbe l'intero procedimento.

Per le ragioni che precedono si chiede cortesemente:

a migliore precisazione di quanto indicato nell'art. 1 del capitolato speciale, l'indicazione del numero medio annuo di utenti per ciascun livello d'intensità riabilitativa;

la corretta interpretazione dell'art. 7 del capitolato speciale nella parte in cui specifica: "al prezzo più basso sono assegnati punti 40, agli altri un punteggio inversamente proporzionale", che assicuri il risultato per cui l'offerta economica complessivamente inferiore (più conveniente per la stazione appaltante) riporti un punteggio, per il prezzo, complessivamente superiore;

l'integrazione del modulo offerta economica con l'indicazione dell'importo complessivo dell'offerta".

R.1 *a chiarimento del quesito posto si fa presente che l'importo annuale stimato fissato a base di gara, pari a € 1.069.771,20 (Iva esclusa) e quello quadriennale pari a € 4.279.084,80 (Iva esclusa) sono stati determinati, così come specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale, ai fini dell'assolvimento inerente al pagamento del Contributo Identificativo di Gara (C.I.G.) dovuto dalle Ditte partecipanti e dalla Stazione Appaltante, nonché ai fini della quantificazione del Contratto e della cauzione provvisoria di cui agli artt. 2 e 23 del Disciplinare Amministrativo di gara. Tale importo è stato determinato, per ciascuna struttura oggetto del presente appalto, tenuto conto dei relativi prezzi unitari a base di gara distinti per livello di assistenza sui quali è stata calcolata la media aritmetica (quota media unitaria pro-capite per singola struttura, per Busachi determinata in € 142,50 (Iva/E, e in € 81,36 (Iva/E) per Samugheo) poi moltiplicata per il numero totale di Utenti di ciascuna struttura, per 365 gg/anno (importo annuale) e per n. 4 anni (importo quadriennale), quindi effettuata la sommatoria degli importi così ottenuti per le due strutture.*

Quanto sopra ai fini delle determinazioni dei valori necessari (importo presunto appalto e prezzi unitari a base di gara, quest'ultimi prefissati nei valori massimi dalle vigenti disposizioni regionali in materia (D.G.R. N. 57/3 del 23.10.2008), ai soli fini dell'indizione della presente procedura di gara (Contratto, C.I.G. e cauzioni provvisorie); orbene, la Stazione appaltante non ha esplicitato, invece, la distribuzione dell'Utenza presso la struttura di Busachi (essendo quella di Samugheo mono-utenza) tra i tre diversi livelli di patologia in assistenza, essendo stato applicato, quale criterio di ripartizione, unicamente la media aritmetica degli Utenti complessivamente previsti, ovvero, il numero degli Utenti considerati ai fini della formulazione dell'offerta economica di gara, per ciascun livello di assistenza è di n. 5,33333.. Utenti. Per contro, come asserito nel quesito e così come descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale, il numero medio di Ospiti nei diversi regimi riabilitativi previsti per la struttura di Busachi e per quella di Samugheo, risultano di n. 24 complessivi posti letto, così suddivisi:

- per Busachi: su n. 16 posti letto complessivi (8+8) n. 4 posti letto da destinare ad Utenti ad intensità riabilitativa altissima, i restanti n. 12 posti letto distribuiti in maniera del tutto indefinita tra il livello 2 (riabilitativo alto) e il livello 3 (riabilitativo medio-alto)
- per Samugheo: n. 8 posti letto complessivi per Ospiti ad intensità riabilitativa media.

Occorre pertanto chiarire che ai fini di dover garantire la "par condicio" e l'imparzialità tra le Ditte partecipanti alla gara, in sede di predisposizione e formulazione dell'offerta di gara, anche in considerazione delle giustificazioni preventive da rendere ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 4 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., le Ditte concorrenti dovranno tenere conto, in merito alla distribuzione dell'Utenza nei tre diversi livelli di assistenza presso la struttura di Busachi, di n. 5,333333.. Ospiti per ciascun livello, specificando che, il numero di posti letto in favore di Utenti ad intensità riabilitativa altissima di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale,

non costituisce un riferimento assoluto e perentorio per questa Azienda Sanitaria, ma solo ordinario e di mera programmazione generale dell'attività assistenziale relativa a tale livello di assistenza. Pertanto le Ditte concorrenti dovranno redigere la propria offerta economica tenuto conto della soprascritta presunta distribuzione dell'Utenza, così riepilogata:

<p>FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AD ALTA INTENSITA' TERAPEUTICA E GRUPPI RESIDENZIALI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI DEL D.S.M.D. DELL'A.S.L. N. 5 DI ORISTANO, PER IL PERIODO DI ANNI QUATTRO.</p>	<p><u><i>Numero annuale medio presunto Utenti</i></u></p>
<p>A) Gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati nella Struttura Residenziale ad alta intensità terapeutica (Struttura di Busachi) <i>Livello 1: riabilitativo altissimo</i> <i>(Prezzo a base di gara € 166,50+Iva)</i></p>	<p>5,333333333 (cinque virgola tre periodico)</p>
<p>Gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati nella Struttura Residenziale ad alta intensità terapeutica (Struttura di Busachi) <i>Livello 2: riabilitativo alto</i> <i>(Prezzo a base di gara € 139,50+Iva)</i></p>	<p>5,333333333 (cinque virgola tre periodico)</p>
<p>Gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati nella Struttura Residenziale ad alta intensità terapeutica (Struttura di Busachi) <i>Livello 3: riabilitativo medio-alto</i> <i>(Prezzo a base di gara € 121,50+Iva)</i></p>	<p>5,333333333 (cinque virgola tre periodico)</p>
<p>B) Gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati nel Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale (Struttura di Samugheo) <i>Livello riabilitativo medio</i> <i>(Prezzo a base di gara € 81,36+Iva)</i></p>	<p>8,0 (otto virgola zero)</p>
<p>UTENTI TOTALI</p>	<p>24</p>

Per quanto attiene poi a quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Speciale con riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio prezzo: ".....a/ **prezzo più basso (inteso quale maggiore sommatoria delle percentuali di ribasso proposte sulle tariffe giornaliere**

fissate a base di gara) sono assegnati punti 40" è da intendersi "...al prezzo più basso (quale maggiore sommatoria delle percentuali di ribasso proposte sulle tariffe giornaliere fissate a base di gara cui corrisponda il minor prezzo complessivo proposto espresso in valore assoluto) sono assegnati punti 40....";

resta fermo quanto già asserito negli atti di gara e con il presente chiarimento ribadito che i prezzi pro-capite giornalieri che verranno concretamente applicati in sede di esecuzione dell'appalto saranno quelli proposti dalla risultata Ditta aggiudicataria del presente appalto in sede di offerta economica di gara.

Q2. Sulla tipologia della struttura residenziale di Samugheo:

"per il gruppo residenziale di integrazione sociale ubicato a Samugheo il capitolato speciale d'appalto prevede quanto segue.

- **All'art. 1 che il "gruppo residenziale di integrazione sociale ubicato nel comune di Samugheo ... ospiterà fino ad un massimo di n. 8 (otto) utenti con disturbi psicopatologici che comportano ridotte capacità di vita autonoma e che necessitano di un supporto per le attività della vita quotidiana e che possono trarre un significativo vantaggio e sostegno dalla vita comunitaria."**
- **All'art. 5 che "le tariffe giornaliere pro-capite fissate a base di gara sono state determinate con riferimento ed in applicazione di relativo tariffario specificato in allegato alla D.G.R. N. 57/3 del 23/10/2008 decurtato di una percentuale pari al 10% tenuto conto dell'incidenza dei costi connessi alla proprietà degli immobili e delle dotazioni di arredi ed attrezzature messe a disposizione dall'ASL, ed integrato dalla quota prevista dal succitato regime tariffario regionale con riferimento al Personale sanitario impiegato nell'esecuzione dell'appalto, interamente a carico dell'Aggiudicatario";**
- **Sempre all'art. 5: "Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale (Samugheo): il servizio dovrà essere operativo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno. In termini di organizzazione interna dovrà essere specificamente prevista e garantita una presenza funzionale ottimale, e comunque rapportata all'effettiva consistenza numerica degli Ospiti presenti presso la struttura assistita, sulle 24 ore, per fasce orarie professionali definite dall'Azienda Sanitaria Locale e dalle disposizioni regionali in materia (DGR 57/3 del 23.10.2008). ...**

Sulle 24 ore dovranno essere garantiti oltre che i servizi amministrativi e la gestione informatizzata delle attività, i servizi generali di cucina, pulizia e gestione della casa, favorendo la partecipazione degli stessi Utenti."

In base alla richiamata DGR n. 57/3 e relativi allegati, i gruppi residenziali di integrazione sociale sono residenze che richiedono la presenza di operatori tra le 10 e le 14 ore al giorno.

Si chiede pertanto di chiarire:

- 1. se esigenze particolari richiedono che la struttura residenziale di Samugheo venga gestita secondo gli standard organizzativi caratteristici delle comunità ad alta intensità terapeutica, con conseguente adeguamento della tariffa a base di gara;**
- 2. oppure se l'art. 5 del capitolato speciale, nella parte in cui prevede per la struttura in questione, la presenza di operatori "sulle 24 ore" debba essere inteso – conformemente alle disposizioni regionali in materia (DGR 57/3 del 23.10.2008) – nel senso che nel Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale di Samugheo debba essere garantita dall'aggiudicatario "una presenza funzionale**

ottimale, e comunque rapportata all'effettiva consistenza numerica degli Ospiti presenti presso la struttura assistita, tra le 10 e le 14 ore al giorno, per fasce orarie professionali definite dall'Azienda Sanitaria Locale e dalle disposizioni regionali in materia (DGR 57/3 del 23.10.2008)".

R.2 *all'art. 5 del Capitolato Speciale, nella parte in cui prevede per la struttura in questione (Samugheo) la presenza di operatori "sulle 24 ore" è da intendersi "nell'arco delle 24 ore", ovvero -conformemente alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. N. 57/3 del 23.10.2008) - nel Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale di Samugheo dovrà essere garantita dall'aggiudicatario "una presenza funzionale ottimale, e comunque rapportata all'effettiva consistenza numerica degli Ospiti presenti presso la struttura assistita, tra le 10 e le 14 ore al giorno, per fasce orarie professionali definite dall'Azienda Sanitaria Locale e comunque entro i limiti massimi giornalieri prefissati dalle succitate disposizioni regionali in materia.*